

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N° 62**

### AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE ABRUZZO  
VIA CATULLO 17  
65126 PESCARA

ALLA REGIONE BASILICATA  
VIA VINCENZO VERRASTRO 10  
85100 POTENZA

ALLA REGIONE CAMPANIA  
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134  
80134 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI V.G.  
VIA SABATINI 31  
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO  
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7 00145  
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA  
VIA G. D'ANNUNZIO, 113  
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE  
VIA TIZIANO, 44  
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE  
VIA NAZARIO SAURO, 1  
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA  
L. RE NAZARIO SAURO, 45/47  
70121 BARI

ALLA REGIONE SICILIA  
VIA REGIONE SICILIANA  
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA  
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100  
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA  
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66  
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI  
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E  
DELLE FORESTE (MASAF)

Oggetto: Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Integrazione alle Istruzioni Operative n.35 del 18 Aprile 2023 e n. 47 del 17 maggio 2023 - Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 – Interventi della Programmazione 2023-2027 e misure della Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027.

## 1 PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE – CAMPAGNA 2023

In riferimento a quanto disposto dal Decreto Masaf n. 0300209 del 9 giugno 2023 e dalla Circolare di Coordinamento prot. n. 45396 del 13/06/2023, i termini e le modalità previsti dal paragrafo **7 - Termine di Presentazione delle domande** – indicati nelle Istruzioni Operative n. 35 del 18 Aprile 2023 e n. 47 del 17 maggio 2023, per la campagna 2023, sono così ulteriormente prorogati:

- a) domande iniziali: **30 giugno 2023** ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del DM n. 0300209 del 9 giugno 2023;
- b) domande di modifica con l'aggiunta di singole parcelle o capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale alla data del 15 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DM n. 0300209 del 9 giugno 2023: **25 luglio 2023**.

Per le domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 Reg. (UE) n. 2022/1173 restano fermi i termini già previsti dalle citate Istruzioni Operative:

- c) domande di modifica o ritiro ai sensi ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173, per gli interventi dell'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115 sottoposti al sistema di monitoraggio delle superfici, possono essere presentate prima del pagamento degli anticipi e comunque **entro il 15 novembre 2023**, ai sensi dell'articolo 4 del DM n. 248477 del 12 maggio 2023;
- d) domande di modifica o ritiro ai sensi ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173, per gli interventi degli articoli 70 e 72 del Reg (UE) 2021/2115, non sottoposti al sistema di monitoraggio, possono essere presentate **entro il 30 settembre 2023** ai sensi dell'articolo 4 del DM n. 248477 del 12 maggio.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione nazionale.

### **1.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 2021/2115**

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili rispetto al termine previsto del **30 giugno**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro il prefissato termine di scadenza, viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta oltre **il 25 luglio 2023 è irricevibile**.

Le domande di modifica delle domande iniziali, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DM n. 0300209 del 9 giugno 2023 e inerenti all'aggiunta di singole parcelle agricole capi animali o ulteriori elementi fattuali sui quali richiedere ulteriori interventi, non sono considerate domande presentate tardivamente purché presentate entro il 25 luglio 2023.

Le modifiche delle domande iniziali, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DM n. 0300209 del 9 giugno 2023, presentate oltre il **25 luglio 2023** sono irricevibili.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni Operative vengono pubblicate sul sito [www.AGEA.gov.it](http://www.AGEA.gov.it) .

Il Direttore  
Federico Steidl